

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

Sede di ROMA

* * * * *

RICORSO

proposto da **SOMOGYI Zsuzsanna**, [REDACTED] (C.F. [REDACTED])

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), assistita e rappresentata dagli Avv.ti Aurora TURCO e Paolo CAMPANILE e domiciliata digitalmente all'indirizzo p.e.c. di quest'ultimo paolo.campanile@pecavvocatigorizia.eu giusta procura in calce al presente atto;

RICORRENTE

contro

- 1) **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro in carica p.t.**, con sede in 00153 Roma – Viale Trastevere n. 76/A, cod. fisc. 80185250588;
- 2) **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA, in persona del suo Dirigente in carica p.t.**, con sede in 40126 Bologna – Via de' Castagnoli n. 1, cod. fisc. 80062970373;
- 3) **COMMISSIONE GIUDICATRICE – CLASSE DI CONCORSO A015-DISCIPLINE SANITARIE DEL CONCORSO PUBBLICO ORDINARIO BANDITO CON D.D.G. N. 2575 DEL 06/12/2023, in persona del suo Presidente**, con sede in 40126 Bologna – Via de' Castagnoli n. 1, cod. fisc. 80062970373 c/o l'Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Emilia-Romagna;
- 4) **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA, in persona del suo Dirigente in carica p.t.**, con sede in 34123 Trieste – Via Santi Martiri n. 3, cod. fisc. 80016740328;
- 5) **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI EUROPEI, in persona del Ministro in carica p.t.**, con sede in

dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia - Romagna per la classe di concorso A015 (discipline sanitarie), nella parte in cui esclude l'odierna ricorrente;

5) le graduatorie provvisorie e dei relativi decreti di approvazioni e comunque di tutti gli atti, i verbali, i provvedimenti, anche quelli dal protocollo non conosciuto, che hanno determinato la votazione della prova orale e dunque l'esclusione della ricorrente;

6) ogni eventuale rettifica della graduatoria di merito per la classe di concorso e regione di interesse ivi compresi gli eventuali decreti di approvazione, anche dal protocollo non conosciuto, nella parte in cui escludono il ricorrente

7) tutti gli atti e verbali concernenti il giudizio formulato dalla Commissione giudicatrice e di ogni altro atto o provvedimento con cui è stata disposta la formazione e la somministrazione della traccia, del quesito disciplinare e della domanda di lingua inglese sia nei riguardi della ricorrente che di tutti gli altri candidati della procedura concorsuale;

8) il decreto n. 1239/2024 dd. 06/11/2024 (doc. 8), a firma del Direttore Generale dell'U.S.R. Emilia-Romagna, avente ad oggetto la costituzione della Commissione giudicatrice per la classe di concorso A015 (discipline sanitarie);

9) il decreto n. 1330/2024 dd. 29/11/2024 (doc. 9), a firma del Direttore Generale dell'U.S.R. Emilia-Romagna, avente ad oggetto la modifica e l'integrazione della composizione della Commissione giudicatrice per la classe di concorso A015 (discipline sanitarie);

10) il decreto n. 1394/2024 dd. 16/12/2024 (doc. 10), a firma del Direttore Generale dell'U.S.R. Emilia-Romagna, avente ad oggetto la modifica e l'integrazione della composizione della Commissione giudicatrice per la classe di concorso A015 (discipline sanitarie);

11) il decreto n. 14/2025 dd. 13/01/2025 (doc. 11), a firma del Direttore Generale dell'U.S.R. Emilia-Romagna, avente ad oggetto la modifica e l'integrazione della composizione della Commissione giudicatrice per la classe di concorso A015 (discipline sanitarie);

12) il decreto n. 168/2025 dd. 27/02/2025 (doc. 12), a firma del Direttore Generale dell'U.S.R. Emilia-Romagna, avente ad oggetto la modifica e l'integrazione della composizione della Commissione giudicatrice per la classe di concorso A015 (discipline sanitarie);

13) il decreto n. 170/2025 dd. 27/02/2025 (doc. 13), a firma del Direttore Generale dell'U.S.R. Emilia-Romagna, avente ad oggetto la modifica e l'integrazione della composizione della Commissione giudicatrice per la classe di concorso A015 (discipline sanitarie);

14) il decreto n. 200/2025 dd. 11/03/2025 (doc. 14), a firma del Direttore Generale dell'U.S.R. Emilia-Romagna, avente ad oggetto la modifica e l'integrazione della composizione della Commissione giudicatrice per la classe di concorso A015 (discipline sanitarie);

15) il decreto n. 313/2025 dd. 10/04/2025 (doc. 15), a firma del Direttore Generale dell'U.S.R. Emilia-Romagna, avente ad oggetto la modifica e l'integrazione della composizione della Commissione giudicatrice per la classe di concorso A015 (discipline sanitarie);

16) il decreto n. 479/2025 dd. 04/06/2025 (doc. 16), a firma del Direttore Generale dell'U.S.R. Emilia-Romagna, avente ad oggetto la modifica e l'integrazione della composizione della Commissione giudicatrice per la classe di concorso A015 (discipline sanitarie);

17) qualunque altro atto o provvedimento concernente l'integrazione e/o la modifica della Commissione giudicatrice;

18) la nota USR Emilia-Romagna dd. 13/03/2024 prot. n. 8483 (doc. 35) che ha riaperto i termini per la presentazione delle istanze di aspiranti presidenti, commissari, membri aggregati e segretari delle commissioni giudicatrici e di cui non è mai stato pubblicato l'elenco di coloro che avrebbero fatto domanda;

- 19)** l'avviso dd. 25/02/2025 prot. n. 7912/2025 (doc. 17), a firma del Direttore Generale dell'U.S.R. Emilia-Romagna, avente ad oggetto "avviso calendario prove orali" per la c.d.c. A015 (discipline sanitarie);
- 20)** l'avviso dd. 27/03/2025 prot. n. 12800/2025 (doc. 18), a firma del Direttore Generale dell'U.S.R. Emilia-Romagna, avente ad oggetto "avviso calendario prove orali" per la c.d.c. A015 (discipline sanitarie);
- 21)** l'avviso dd. 29/04/2025 prot. n. 16800/2025 (doc. 19), a firma del Direttore Generale dell'U.S.R. Emilia-Romagna, avente ad oggetto "avviso calendario prove orali" per la c.d.c. A015 (discipline sanitarie);
- 22)** l'avviso dd. 02/04/2024 prot. n. 10767/2024 (doc. 37), a firma del Vice Direttore Generale dell'U.S.R. Emilia-Romagna, con cui veniva comunicata la data e il luogo di estrazione della lettera per l'avvio delle prove orali;
- 23)** l'avviso dd. 05/04/2024 prot. n. 11099/2024 (doc. 36), a firma del Vice Direttore Generale dell'U.S.R. Emilia-Romagna, con cui veniva comunicata la lettera estratta per l'avvio delle prove orali;
- 24)** i verbali nn. 28 dd. 15/04/2025 e 29 dd. 16/04/2025 della Commissione giudicatrice (docc. 6-7);
- 25)** tutti gli altri atti presupposti e/o connessi ossia: del bando di cui al presente concorso n. 2575 del 06/12/2023 (doc. 22), a firma del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, Direzione Generale per il Personale Scolastico, avente ad oggetto "*Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205*", nella parte in cui è inteso in senso escludente per la parte ricorrente, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati se intesi in senso lesivo;
- 26)** il Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del 18 gennaio 2024 n. 90 (doc. 24) concernente "*Aggregazione delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Decreto del Direttore generale per il personale scolastico 6 dicembre 2023, n. 2575*", ivi comprese le relative tabelle e gli allegati;
- 27)** il decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205 (doc. 20), recante "*Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali">>, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75*", nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati (doc. 21);
- 28)** il decreto ministeriale prot. AOOGABMI n. 137 dell'11 luglio 2025 in corso di registrazione alla Corte dei Conti, che ha autorizzato per la regione Friuli Venezia Giulia un contingente per l'a.s. 2025/2026 di n. 1.070 posti per le assunzioni del personale docente a tempo indeterminato o tempo determinato finalizzato al ruolo nonché l'allegato "A" del detto D.M. recante le istruzioni operative;

29) il decreto n. 11423 dd. 14/07/2025, a firma del Direttore Generale dell'U.S.R. Friuli-Venezia Giulia, con cui viene ripartito il contingente dei posti comuni e di sostegno per le assunzioni dell'a.s. 2025/2026 (doc. 65);

30) il decreto n. 11566 dd. 16/07/2025, a firma del Direttore Generale dell'U.S.R. Friuli-Venezia Giulia, con cui viene dato avviso della fase 1 delle assunzioni del personale docente A.S. 2025/2026 dalle graduatorie di merito della scuola secondaria e l'allegato prospetto riepilogativo delle sedi (doc. 66);

31) gli emanandi provvedimenti di immissione in ruolo dei candidati vincitori in virtù dell'impugnata graduatoria di merito regionale definitiva per il Friuli-Venezia Giulia, approvata in data 01/07/2025, con il gravato decreto n. 592/2025, a firma del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia - Romagna per la classe di concorso A015 (discipline sanitarie), di quello di assegnazione dei candidati vincitori alle istituzioni scolastiche individuate della regione Friuli-Venezia Giulia, di convocazione per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro presso la regione Friuli-Venezia Giulia;

32) nonché tutti gli altri atti del procedimento amministrativo non espressamente indicati, ancorché non conosciuti e di ogni altro atto presupposto e/o preparatorio e/o connesso e/o consequenziale a quello impugnato, ancorché non conosciuti, con riserva di motivi aggiunti;

NONCHÈ PER L'ACCERTAMENTO

dell'illegittimità di tutte le operazioni concorsuali e comunque del diritto della ricorrente a ripetere la prova orale del concorso di cui al D.D.G. n. 2575 dd. 06/12/2023 con diversa Commissione giudicatrice legittimamente nominata;

per i motivi di fatto e di diritto di seguito esposti

F A T T O

a) La ricorrente ha partecipato al *“Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205”* di cui al D.D.G. n. 2575 dd. 06/12/2023 (c.d. concorso PNNR1) per la classe di concorso *“A015-Discipline Sanitarie”* per la regione Friuli-Venezia Giulia nella quale il numero originario dei posti messi a bando era 2 (poi elevati a 3 ed, infine, integrati a 4 per effetto dell'ulteriore posto ex D.L. n. 45/2025) sulla base del possesso dell'abilitazione all'insegnamento nella detta classe di concorso come da domanda di partecipazione presentata telematicamente il 03/01/2024 (doc. 49).

b) Il concorso è stato gestito, a livello nazionale nella c.d.c. A015, dall'USR Emilia-Romagna in forza dell'aggregazione territoriale stabilita con D.D.G. n. 90 dd. 18/01/2024 (doc. 34).

c) L'istante, dopo aver superato la prova scritta, conseguendo un punteggio pari a 80/100 (doc. 51), è stata ammessa a sostenere in data 23/05/2025 l'ultima prova -quella orale- per la quale ha ottenuto il punteggio di appena 44/100 sub doc. 51 (esito appreso solo il 29/05/2025 dopo solleciti – docc. 52-53-54) non sufficiente rispetto a quello minimo previsto per il suo superamento (70/100) cosicché è stata esclusa dalla procedura concorsuale.

d) La Prof.ssa SOMOGYI contesta l'anzidetto punteggio della prova orale poiché manifestamente illogico e sproporzionato ed adottato da una Commissione giudicatrice illegittimamente costituita che ha peraltro operato in maniera illegittima, anche in difetto di imparzialità, terzietà e di pubblicità nello svolgimento delle prove orali, sì da invalidare l'intera procedura concorsuale per come si dirà *infra* sotto una moltitudine di profili evidenziati a proposito di ogni singolo specifico motivo di ricorso.

e) Nelle more quest'ultima ha proposto due istanze di accesso ex legge n. 241/1990 in data 29/05/2025 anche all'USR Emilia-Romagna (docc. 32-55) che l'ha solo parzialmente riscontrate in data 24/06/2025 (nota prot. 24392 dd. 24/06/2025 – doc. 34) tanto che è in corso di predisposizione il ricorso ex art. 116 c.p.a. dinanzi al T.A.R. Emilia-Romagna, competente per territorio, all'esito della cui completa ostensione documentale degli atti e documenti concorsuale si potrebbe palesare necessaria la proposizione di motivi aggiunti.

f) Incidentalmente la ricorrente precisa come avrebbe vantato un punteggio per titoli pari ad almeno 30,25 punti (allegato B al D.M. n. 205/2023: punti 7,5 voce A.1.1, punti 12,50 voce A.1.2, punti 3,75 voce B.4.7, punti 2,50 voce B.4.13, punti 4 voce C.1) e, quindi, in caso di esito positivo della prova orale potrebbe rientrare tra i vincitori (100 punti prova scritta, 100 punti prova orale, 50 punti per titoli).

*** **

La Prof.ssa SOMOGYI Zsuzsanna, quindi, propone ricorso avverso gli atti in epigrafe, ancorchè non conosciuti e con espressa riserva di motivi aggiunti, per i seguenti

MOTIVI

Si formulano i motivi di ricorso che seguono i quali comportano l'illegittimità dell'intera procedura concorsuale, il suo travolgimento e la sua integrale rinnovazione avendo inciso non solo sull'esito della prova orale della ricorrente, ma anche sull'esito complessivo del concorso; in subordine l'illegittimità anche solo della propria prova orale.

*** **

ILLEGITTIMA NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

I) VIOLAZIONE DI LEGGE: artt. 3 legge n. 241/1990 e 9 D.P.R. n. 487/1994, art. 97 Cost.; ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DE: gli artt. 18 e 19 D.M. 205/2023; l'art. 13 D.D.G. n. 2575/2023; la nota prot. 78978 dd. 22/12/2023 del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Direzione Generale Centrale per il personale scolastico; avviso dell'USR Emilia – Romagna prot. n. 35 dd. 02/01/2024; l'elenco di aspiranti presidenti e commissari di cui al prot. 4806 dd. 14/02/2024 USR Emilia-Romagna; ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ, CARENZA DI ISTRUTTORIA, SVIAMENTO e per VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TERZIETÀ ED IMPARZIALITÀ

1) Si evidenzia come il provvedimento di nomina del Presidente della Commissione Dott. Gianluca VERRUCCI di cui al decreto U.S.R. Emilia-Romagna n. 1239 dd. 06/11/2024 (doc. 8) -qui gravato- sia illegittimo, illogico e privo di motivazione per i seguenti motivi.

2) A seguito della proposta istanza di accesso ex legge n. 241/1990 all'USR Emilia-Romagna (nota prot. 24392 dd. 24/06/2025 – doc. 34), quest'ultimo forniva i link ove erano pubblicati “*gli elenchi degli aspiranti, distinti tra presidenti e commissari*” (art. 19-VIII co. D.M. 205/2023, doc. 20) che avevano fatto domanda di candidatura sulla base di apposita procedura “*secondo la tempistica indicata con avviso della Direzione*

generale competente” (art. 19-IV co. D.M. 205/2023, doc. 20, che rispecchia la previsione dell’art. 9-II co. D.P.R. n. 487/1994) e cioè gli avvisi di cui alla nota prot. 78978 dd. 22/12/2023 della Direzione Generale Centrale per il personale scolastico (doc. 25) ed il successivo avviso dell’USR Emilia – Romagna prot. n. 35 dd. 02/01/2024 (doc. 26) che si trascrive:

Relativamente al punto 6), si rimanda ai seguenti link del sito istituzionale di questo U.S.R., ai quali sono rinvenibili gli elenchi degli aspiranti presidenti, commissari e componenti aggregati:

<https://www.istruzioneer.gov.it/2024/02/09/d-d-2575-2023-elenco-aspiranti-commissioni-giudicatrici/>

<https://www.istruzioneer.gov.it/2024/02/14/d-d-2575-2023elenco-aspiranti-commissioni-giudicatrici-mm-ss-integrazione/>

2.1) Non vi è traccia, infine, di un asserita (ma comunque illegittima) integrazione dell’elenco che non risulta né pubblicata né ostesa e nemmeno richiamata all’esito dell’istanza di accesso (tanto da dedurne anche l’inesistenza).

2.2) Ebbene il Dott. Gianluca VERRUCCI non figura nei suddetti elenchi degli aspiranti presidenti benchè gli stessi contengano ben 38 nominativi (elenco prot. 4806 dd. 14/02/2024 USR Emilia-Romagna – doc. 28) dei quali non è stata dimostrata la nomina in altre commissioni giudicatrici.

2.3) Dal decreto U.S.R. Emilia-Romagna n. 1239 dd. 06/11/2024 di costituzione della commissione giudicatrice per la classe di concorso A015-Discipline sanitarie (doc. 8) non risulta motivata l’eventuale (seppur improbabile) ricorrenza della previsione di cui all’art. 19-XII co. D.M. n. 205/2023 (doc. 20) la quale disciplina la fattispecie della “*mancaza di aspiranti*” (ipotesi che comunque qui non ricorre), ma la cui nomina deve essere in ogni caso adottata “*con proprio atto motivato*”.

3) In definitiva l’illegittimità della nomina del Dott. VERRUCCI risulta dalle seguenti circostanze:

- **il nominativo del Dott. VERRUCCI non figura nell'elenco dei 38 aspiranti presidenti** (di cui al prot. 4806 dd. 14/02/2024 USR Emilia-Romagna – doc. 28) redatto ex art. 19-VIII co. D.M. n. 205/2023 (doc. 20) sulla base delle istanze degli interessati ex art. 19-I e IV co. D.M. n. 205/2023, dal quale bisogna obbligatoriamente attingere per la nomina;
- **non risulta verificata e provata la “mancanza di aspiranti” presidenti** (infatti risultano ben 38 aspiranti nell'elenco prot. 4806 dd. 14/02/2024 USR Emilia-Romagna – doc. 28) tale da legittimare la nomina ai sensi dell'art. 19-XII D.M. n. 205/2023 (doc. 20) in base al quale *“In caso di mancanza di aspiranti, il dirigente preposto all'USR competente nomina i presidenti e i componenti **con proprio atto motivato**”*;
- **non risulta pubblicata e nemmeno ostesa** (all'esito della proposta istanza di accesso) l'istanza di candidatura del Dott. VERRUCCI a presidente della Commissione;
- quand'anche -per assurdo- così fosse, **il decreto di nomina del Dott. VERRUCCI non è motivato** con evidente violazione -oltre che delle regole concorsuali di all'art. 19-XII D.M. n. 205/2023 (doc. 20)- anche dell'art. 3 legge n. 241/1990 per come anche richiamato dalla D.G. dell'Amministrazione Centrale (nota prot. 78978 dd. 22/12/2023 – doc. 25) anche in violazione dei principi di imparzialità e trasparenza: perché è stato nominato il Dott. VERRUCCI e non altro soggetto?

4) Del pari priva di motivazione ed illogica è la nomina di una commissione giudicatrice dopo dieci mesi a partire dalla data in cui erano disponibili le candidature (elenco prot. 4806 dd. 14/02/2024 USR Emilia-Romagna ex art. 19-VIII co. D.M. n. 205/2023 – doc. 28) con inizio delle prove orali dopo oltre un anno da tale data (marzo 2025).

5) La questione è rilevante anche per quanto si dirà e documenterà *infra*, con apposito motivo, sui commenti negativi del presidente VERRUCCI della presente

procedura concorsuale, dei docenti in genere e del personale A.T.A. rinvenuti sul sito professionale www.linkedin.com (doc. 50) che minano la posizione di terzietà e l'imparzialità di cui un presidente di commissione di concorso pubblico deve anche trasmettere all'esterno.

6 Il legame tra l'illegittima nomina del presidente VERRUCCI e l'esito valutativo negativo della prova orale della ricorrente risulta (Cons. St., sez. III, 2253/2022; Cons. St., sez. III, n. 7446/2019; Cons. St., sez. III, 7/07/2021, n. 5194; id., 21/06/2021, n. 4762; 17/06/2021, n. 4683; 11/03/2021, n. 2079) ⁽¹⁾:

- dal tenore dei commenti del medesimo apparsi sul sito professionale LINKEDIN (cfr. motivo di cui *infra*);
- dalla violazione della regola del bando concorsuale che prevede la somministrazione non di un unico quesito disciplinare (come avvenuto in realtà) bensì di “*quesiti da porre ai singoli candidati, nella misura del triplo dei candidati da esaminare; tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte all'inizio della prova*” (art. 7-V co. D.D.G. n. 2575/2023-doc. 22 e art. 12 D.P.R. n. 487/1994);
- dalla violazione della regola del sorteggio dei quesiti da formulare alla ricorrente, non rispettata per la prova di inglese (art. 12 D.P.R. n. 487/1994);
- dalla violazione della pubblicità e trasparenza delle operazioni concorsuali poiché le prove orali non si sono svolte “*in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione*” ed in assenza di pubblicità dell'esatto calendario delle prove orali concorsuali con l'indicazione dei giorni ed orari di svolgimento delle stesse in quanto mai rese pubbliche (art. 7-III co. D.P.R. n. 487/1994 nonché art. 12-III co. D.P.R. n. 487/1994 richiamati dall'art. 22 D.M. n. 205/2023);
- della violazione del disposto durata della prova poiché la durata della lezione simulata è stata superiore alla metà dell'effettiva durata della prova orale (art. 7-IV co. D.D.G. n. 2575/2023 – doc. 22);

⁽¹⁾ seppure non in termini di un'articolazione di una vera e propria prova di resistenza, ma in termini argomentativi del fatto che l'attribuzione dei punteggi sia dipesa dalla non adeguata capacità del presidente e dei commissari come prevede la giurisprudenza citata del Consiglio di Stato

- dalla mancata **immediata** comunicazione del punteggio conseguito nella prova orale dalla ricorrente (violazione dell'art. 7-VI co. D.D.G. n. 2575/2023 – doc. 22), ottenuta solo sei giorni dopo -il 29/05/2025 (doc. 54)- dopo aver compulsato (inutilmente) il presidente Dott. VERRUCCI (doc. 52) e la funzionaria MORELLI dell'USP di Reggio Emilia (doc. 53) e senza che, al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice abbia formato l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei punteggi conseguiti da ciascun candidato;
- dalla notevole discrasia con le risultanze della prova scritta.

*** **

ILLEGITTIMA NOMINA DEI COMMISSARI EFFETTIVI E SUPPLENTI

II) VIOLAZIONE DI LEGGE: artt. 3 legge n. 241/1990 e 9 D.P.R. n. 487/1994, art. 97 Cost.; ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DE: gli artt. 16, 18 e 19 D.M. 205/2023; l'art. 13 D.D.G. n. 2575/2023; la nota prot. 78978 dd. 22/12/2023 del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Direzione Generale Centrale per il personale scolastico; avviso dell'USR Emilia – Romagna prot. n. 35 dd. 02/01/2024; l'elenco di aspiranti presidenti e commissari di cui al prot. 4806 dd. 14/02/2024 USR Emilia-Romagna; ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ, CARENZA DI ISTRUTTORIA, SVIAMENTO

1) Va preliminarmente sottolineato come la ricorrente contesti tutte le nomine dei Commissari che hanno prestato la loro attività nel concorso per cui è causa per le ragioni che si vanno ad esporre e ciò sia perché non conosce i nominativi dei Commissari che hanno predisposto le tracce ed i quesiti disciplinari che poi sono stati utilizzati e sia perché, vertendosi in una procedura concorsuale, è necessario esaminare anche la legittimità delle operazioni concorsuali che hanno interessato tutti gli altri controinteressati.

2) Ciò premesso si osserva come -illegittimamente ed vario titolo (cfr. *infra*)- abbiano partecipato alle operazioni concorsuali i seguenti Commissari:

- Proff. AGUZZOLI Morena e CAPONE Roberto -effettivi-, GURRADO Fabio e CALVARUSO Maria Antonietta -supplenti- (decreto n. 1239 dd. 06/11/2024 – doc. 8);

- Proff. AGUZZOLI Morena e CALVARUSO Maria Antonietta -effettivi- e nessun supplente (decreto n. 1330 dd. 29/11/2024 – doc. 9);

- Proff. AGUZZOLI Morena e CALVARUSO Maria Antonietta -effettivi-, CAPONE Roberto e GURRADO Fabio -supplenti- (decreto n. 168 dd. 27/02/2025 – doc. 12);

- Proff. MENABUE Tatiana e INGLETTI Maria Cristina (decreto n. 170 dd. 27/02/2025 – doc. 13) nonché COPELLI Pietro e FERRETTI Fabrizio (decreto n. 313 dd. 10/04/2025 – doc. 15); **queste ultime due coppie nominate illegittimamente in aggiunta agli effettivi ed ai supplenti** sulla base della seguente motivazione “*PRESO ATTO dell’indisponibilità sopravvenuta dei componenti nominati in qualità di commissari e di segretari, compresi i rispettivi supplenti, con riferimento soltanto a talune sessioni delle prove orali già calendarizzate*” e “*CONSIDERATA la necessità di integrare la commissione giudicatrice del concorso in epigrafe, al fine di garantire lo svolgimento della procedura concorsuale, in particolare delle prove orali per le quali i candidati hanno già ricevuto la convocazione*”.

3) Si evidenzia come anche i provvedimenti di nomina dei Commissari effettivi e di quelli supplenti (e dei supplenti dei supplenti di cui si discorrerà anche in apposito motivo *infra*), cioè dei Proff. AGUZZOLI, CAPONE, GURRADO, CALVARUSO, MENABUE, INGLETTI, COPELLI e FERRETTI, di cui ai decreti U.S.R. Emilia-Romagna più sopra specificati -qui gravati- siano illegittimi, illogici e privi di motivazione per i seguenti motivi.

4) Anche in questo caso bisogna richiamare quanto già detto a proposito della (altrettanto illegittima) nomina del presidente dott. VERRUCCI e cioè che **negli “elenchi degli aspiranti, distinti tra presidenti e commissari”** (art. 19-VIII co. D.M. 205/2023 che rispecchia la previsione dell’art. 9-II co. D.P.R. n. 487/1994), che avevano fatto domanda di candidatura sulla base di apposita procedura “*secondo la tempistica indicata con avviso della Direzione generale competente*” (art. 19-IV co. D.M. 205/2023)

di cui agli avvisi (nota prot. 78978 dd. 22/12/2023) della Direzione Generale dell'Amministrazione Centrale per il personale scolastico ed il successivo avviso dell'USR Emilia – Romagna prot. n. 35 dd. 02/01/2024, **non risulta essere incluso alcuno di tali nominativi** (Proff. AGUZZOLI, CAPONE, GURRADO, CALVARUSO, MENABUE, INGLETTI, COPELLI e FERRETTI), come risulta dal doc. 28.

4.1) Invero, **in tale elenco** ex art. 19-VIII co. D.M. 205/2023 (prot. 4806 dd. 14/02/2024 USR Emilia-Romagna – doc. 28), dal quale tassativamente dovevano essere attinti i Commissari da nominare (artt. 16-V co. e 19-XII co. D.M. n. 205/2023 – doc. 20, nonché 13 D.D.G. n. 2575/2023 – doc. 22) **risultano essere inserite ben due aspiranti Commissari e cioè le Proff. NERBANO Susanna e GASPERI Miria** le quali -per motivi ignoti- non sono state nominate benchè in possesso dei requisiti previsti dalla procedura concorsuale e-quantomeno la Prof. NERBANO- anche un criterio di precedenza nella nomina essendo dottore di ricerca (art. 16-IV co. lett. a D.M. n. 205/2023), doc. 58, anche all'esito di un'asserita (ma comunque illegittima) integrazione dell'elenco che non risulta né pubblicata né ostesa e nemmeno richiamata all'esito dell'istanza di accesso (tanto da dedurne anche l'inesistenza).

4.2) Non sussisteva quindi l'ipotesi di "*indisponibilità di candidati con i requisiti prescritti*" (art. 16-V co. D.M. n. 205/2023 – doc. 20) cosicché il Dirigente USR non poteva procedere alla nomina in deroga ai requisiti di ruolo e di servizio nemmeno motivando un tanto (cosa che neppure è stata fatta); anche, però, nella denegata ipotesi in cui fosse stato possibile non vi è estrinsecazione di alcun presupposto di fatto e ragione giuridica sul perché la scelta di nomina dei Commissari si sia indirizzata sui docenti così nominati con evidente violazione -oltre che delle regole concorsuali- anche dell'art. 3 legge n. 241/1990 per come anche richiamato dalla D.G. dell'Amministrazione Centrale (nota prot. 78978 dd. 22/12/2023 – doc. 25) ed anche in violazione dei principi di imparzialità e trasparenza.

4.3) Si osserva, inoltre, che -anche nella denegata ipotesi di assenza di un numero sufficiente di candidati presidenti e commissari in possesso dei requisiti previsti dal bando D.D.G. n. 2575/2023 nell'Emilia Romagna- poteva essere modificato il D.D.G.

n. 90/2024 di aggregazione territoriale delle procedure concorsuali (doc. 23) non essendovi alcuna specifica norma che imponesse la regione Emilia-Romagna come unica opzione territoriale nazionale di svolgimento del concorso nella classe di concorso A015-discipline sanitarie ed, anzi, nel bilanciamento, deve sicuramente prevalere la nomina di una commissione giudicatrice in possesso dei requisiti previsti dal bando rispetto ad una asserita inderogabilità territoriale di svolgimento del concorso non prevista da alcuna norma, nemmeno regolamentare, tanto che si appalesa priva di motivazione la scelta di effettuare il concorso proprio a cura dell'USR Emilia-Romagna per come effettuata nell'impugnato D.D.G. n. 90/2024.

4.4) Da ultimo va pure rilevato che **non risulta pubblicata e nemmeno ostesa** (all'esito della proposta istanza di accesso – docc. 32-55) l'istanza di candidatura dei Proff. AGUZZOLI, CAPONE, GURRADO, CALVARUSO, MENABUE, INGLETTI, COPELLI e FERRETTI quali commissari alla quale fanno inequivocabile riferimento sia il decreto di nomina della commissione n. 1239 dd. 06/11/2024 (doc. 8) che quelli successivi di modifica ed integrazione (nn. 1330/2024, 168-170-313/2025 sub docc. 9-12-13-15).

4.5) Ulteriore anomalia è quella in base alla quale nel decreto n. 1330 dd. 29/11/2024 si legge *“PRESO ATTO delle rinunce a far parte della commissione giudicatrice pervenute dai commissari Capone Roberto e Gurrado Fabio”* gli stessi siano poi stati nuovamente rinominati per effetto di una anomala e congiunta *“revoca delle dimissioni”* (decreto n. 168 dd. 27/02/2025 – doc. 12) che appare illegittima dopo che tali dimissioni erano state accettate con la presa d'atto contenuta nel decreto n. 1330 dd. 29/11/2024 (doc. 9).

5) Si osserva, inoltre, come anche nel caso delle successive ricostituzioni ed integrazioni della Commissione (decreti nn. 1330/2024, 168-170-313/2025) vi sia stata la violazione dell'art. 19-XI co. D.M. n. 205/2023 il quale prevede che *“In caso di cessazione a qualunque titolo dall'incarico di presidente o di componente, il dirigente preposto all'USR provvede, con proprio decreto, a reintegrare la commissione, **attin- gendo in prima istanza agli elenchi di cui al comma 8**”*.

6) Infatti va rimarcato come -quantomeno i Proff. CAPONE, GURRADO, CALVARUSO, MENABUE, INGLETTI e FERRETTI- non possedessero nemmeno i requisiti prescritti dal bando in quanto difettavano del requisito di “*almeno cinque anni di anzianità nel ruolo, titolari degli insegnamenti cui si riferisce il concorso*” (art. 16-I co. D.M. n. 205/2023) in quanto immessi in ruolo nell’a.s. 2022/2023.

7) Si deduce, inoltre, in capo a tutti i nominati Proff. AGUZZOLI, CAPONE, GURRADO, CALVARUSO, MENABUE, INGLETTI, COPELLI e FERRETTI, anche l’ulteriore difetto del requisito richiesto per la nomina consistente nell’ “*avere **documentati** titoli o esperienze relativamente all’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nella didattica*” (art. 16-I co. D.M. n. 205/2023 – doc. 20), ma anche dell’insussistenza di condizioni personali ostative (art. 18 D.M. n. 205/2023 – doc. 20): con istanza di accesso ex legge n. 241/1990 dd. 29/05/2025 (docc. 32-55), infatti, la ricorrente aveva espressamente chiesto la documentazione afferente un tanto (richieste nn. 4, 5, 6, 7) ricevendo per tutta risposta:

In riferimento ai punti 4) e 7) della richiesta, si trasmettono le schermate – ricavate dal “portale dei servizi SIDI” del Ministero dell’Istruzione e del Merito - dalle quali si evince il possesso dei requisiti da parte di tutti i componenti della commissione esaminatrice.

Per quanto concerne, invece, il punto 5) dell’istanza di cui trattasi, allegato alla presente si trasmette il decreto n. 168 del 27/02/2025, che costituisce atto formale con cui questa amministrazione, nominando la commissione, ha certificato la sussistenza del possesso dei requisiti dei suoi componenti.

8) Ovviamente l’esame delle schermate SIDI (doc. 29) non provano alcunchè sul possesso dei citati “***documentati** titoli o esperienze relativamente all’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nella didattica*” (art. 16-I co. D.M. n. 205/2023 – doc. 20), ma anche degli altri requisiti necessari per la nomina, così come il decreto n. 168 del 27/02/2025 (doc. 12) che è semplicemente l’ennesimo provvedimento di modifica e integrazione della commissione giudicatrice in cui non figurano comunque i nominativi dei Proff. MENABUE, INGLETTI, COPELLI e FERRETTI.

9) Si precisa che il giorno della prova orale (23/05/2025) uno dei due Commissari presenti era proprio il Prof. COPELLI (doc. 1 – verbale n. 50).

10) Il legame tra l'illegittima nomina dei suddetti commissari -che a qualunque titolo abbiano partecipato alla procedura concorsuale- e l'esito valutativo della prova orale della ricorrente risulta, oltre che da quanto detto a proposito del presidente VERRUCCI (cfr. *supra* primo motivo § 6) anche dal fatto che:

- i commissari CALVARUSO e COPELLI dovevano valutare anche le capacità della ricorrente relative “*all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nella didattica*” (art. 16-I co. D.M. n. 205/2023 – doc. 20) -come risulta dalla griglia di valutazione che di seguito si trascrive- per le quali sono privi di qualsiasi competenza dal momento che l'USR non è stato in grado di documentarle all'esito del proposto accesso ex legge n. 241/1990 nemmeno ostendendo le loro istanze di candidatura presupposte alla loro nomina (docc. 63-64):

	Ambiti	Indicatori	Descrittori di livello	Punti
1	Capacità di progettazione appropriata, contestualizzata ed attrattiva dal punto di vista didattico; efficace anche con riferimento alle TIC, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti.	Efficace inquadramento delle diverse fasi della progettazione, con particolare riguardo alla definizione degli ambienti di apprendimento (ad esempio: contesti di riferimento, nuclei fondanti, strategie di insegnamento, tempi e risorse strumentali) e delle tecnologie digitali pertinenti con la progettazione del percorso formativo	Manifesta una totale o grave carenza di capacità di progettazione e di padronanza delle conoscenze e competenze didattico-metodologiche anche con riferimento alle tecnologie informatiche	0 - 13
			Manifesta una capacità di progettazione disorganica e confusa, basandosi su conoscenze e competenze didattico-metodologiche generiche e/o imprecise anche con riferimento alle tecnologie informatiche	14 - 27
			Manifesta una capacità di progettazione sufficiente, basandosi su conoscenze e competenze didattico-metodologiche pertinenti anche con riferimento alle tecnologie informatiche	28
			Manifesta una capacità di progettazione appropriata, basandosi su ampie conoscenze e competenze didattico-metodologiche anche con riferimento alle tecnologie informatiche	29 - 34
			Manifesta una capacità di progettazione appropriata e contestualizzata, basandosi su ampie e approfondite conoscenze e competenze didattico-metodologiche anche con riferimento alle tecnologie informatiche	35 - 40

- la traccia relativa ad “*un test didattico specifico, consistente in una lezione simulata*” (art. 7 – II co. D.M. n. 205/2023 – doc. 20), estratta dalla ricorrente (“*comorbilità nell'anziano*”) è priva di riscontro sia in relazione all'allegato A al D.M. n. 205/2023, ma anche al programma disciplinare della classe 5 dell'Istituto Professionale Servizi Sanità e Assistenza Sociale tanto che non trova riscontro nei libri di testo adottati e nemmeno dai documenti del 15 maggio pubblicati dalle scuole di titolarità dei nominati commissari ove è indicato il programma svolto nella classe 5;

- dalle inevitabili difformità di valutazione delle prove orali da parte dei commissari “supplenti dei supplenti”, nominati a tempo determinato (“*con riferimento soltanto a talune sessioni delle prove orali già calendarizzate*”) che hanno occasionalmente sostituito quelli nominati a tempo indeterminato;

- la valutazione dell'accertamento della capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del QCER, espressa in soli 8/10 (doc. 2), che contrasta con il conseguimento all'estero della laurea di primo livello conseguita -per l'appunto- in lingua inglese (doc. 59 – pag. 1, paragrafo 2.4).

*** **

**ILLEGITTIMA NOMINA DI ULTERIORI QUATTRO COMMISSARI
“ SUPPLEMENTI DEI SUPPLEMENTI” a TEMPO DEFINITO “con riferimento sol-
tanto a talune sessioni delle prove orali già calendarizzate”**

III) VIOLAZIONE DI LEGGE: artt. 3 legge n. 241/1990 e 9 D.P.R. n. 487/1994, art. 97 Cost.; ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DE: l'art. 14 D.M. 205/2023; l'art. 13 D.D.G. n. 2575/2023; la nota prot. 78978 dd. 22/12/2023 del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Direzione Generale Centrale per il personale scolastico; avviso dell'USR Emilia – Romagna prot. n. 35 dd. 02/01/2024; l'elenco di aspiranti presidenti e commissari di cui al prot. 4806 dd. 14/02/2024 USR Emilia-Romagna; ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ, CARENZA DI ISTRUTTORIA, SVIAMENTO, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO

1) L'art. 14 – IV co. D.M. n. 205/2023 prevede che “*Per il presidente e ciascun componente, inclusi i componenti aggregati, è prevista la nomina di **un** supplente*”: quindi la commissione doveva essere composta da un presidente effettivo ed uno supplente, da due commissari effettivi e due supplenti, da un commissario aggregato di lingua inglese ed un supplente, da un segretario ed un supplente e giammai anche da quattro componenti “supplenti dei supplenti”.

2) Ebbene, si è riepilogato nel motivo che precede, l'evolversi della composizione della commissione giudicatrice che, da un certo punto in poi (a partire dal 27/02/2025 – decreto n. 168 – doc. 12), è risultata composta, oltre che dai due componenti effettivi (Proff. AGUZZOLI Morena e CALVARUSO Maria Antonietta) e dai due supplenti (Proff. CAPONE Roberto e GURRADO Fabio) anche da quattro componenti “supplenti dei supplenti” (Proff. MENABUE Tatiana e INGLETTI Maria Cristina di cui al

decreto n. 170 dd. 27/02/2025 – doc. 13; COPELLI Pietro e FERRETTI Fabrizio di cui al decreto n. 313 dd. 10/04/2025 – doc. 15).

3) Tali nomine sono illegittime per la violazione del richiamato art. 14- IV co. D.M. n. 205/2023 (doc. 20) poiché gli originari componenti supplenti (Proff. CAPONE Roberto e GURRADO Fabio) erano rimasti tali anche dopo le dette quattro nomine dei supplenti dei supplenti i quali hanno, peraltro, operato “*con riferimento soltanto a talune sessioni delle prove orali già calendarizzate*” (quali? Non vi è traccia di alcuna sessione nel decreto) a seguito di una imprecisata presa d’atto dell’USR -richiamata nei decreti nn. 170 e 313/2025 (docc. 13-15)- “*dell’indisponibilità sopravvenuta dei componenti nominati in qualità di commissari e di segretari, compresi i rispettivi supplenti*”.

4) La composizione della commissione giudicatrice non poteva essere composta da un presidente titolare ed uno supplente, da due componenti effettivi e due supplenti **ed anche da quattro componenti supplenti dei supplenti fra i quali il Prof. COPELLI che -illegittimamente- è quello che ha espresso la propria valutazione il giorno che la ricorrente ha svolto la prova orale (23/05/2025) e che ha partecipato alla stesura dei quesiti disciplinari del giorno 23/05/2025 dai quali la ricorrente ha estratto il proprio (doc. 1 – verbale n. 50).**

5) In ogni caso, essendo il Prof. COPELLI uno dei quattro commissari “supplenti dei supplenti” doveva ricevere formale nomina per partecipare alla sessione del 23/05/2025 e non una nomina generica “*con riferimento soltanto a talune sessioni delle prove orali già calendarizzate*” a seguito di una imprecisata presa d’atto dell’USR -richiamata nel decreto n. 313/2025 (doc. 15)- “*dell’indisponibilità sopravvenuta dei componenti nominati in qualità di commissari e di segretari, compresi i rispettivi supplenti*”.

6) Anche in questo caso il legame tra l’illegittima nomina del Prof. COPELLI (ma anche degli altri commissari -che a qualunque titolo abbiano partecipato alla procedura concorsuale-) e l’esito valutativo della prova orale della ricorrente risulta da quanto esposto nei precedenti motivi (primo motivo § 6 e secondo motivo § 10).

MANCANZA DI TERZIETÀ ED IMPARZIALITÀ DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE che ha affermato pubblicamente, tra l'altro, che "NEI FATTI NON È UN CONCORSO MA UNA SANATORIA"

IV) VIOLAZIONE DI LEGGE: art. 97 Cost.; ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO e per VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TERZIETÀ ED IMPARZIALITÀ

1) Sul sito www.linkedin.com, sul profilo personale del presidente VERRUCCI (doc. 50) ed in corrispondenza temporale con le prove scritte del presente concorso, si leggono, fra gli altri, i suoi seguenti commenti su quello che pensa di questo concorso, dei docenti e del personale ATA.

2) Da tutti questi commenti emerge l'assenza di qualsivoglia principio di terzietà, imparzialità che un presidente di commissione di un concorso pubblico deve possedere e deve dimostrare ai terzi di possedere: da tali commenti si evince chiaramente il clima nel quale si è svolta la prova orale (il cui esito peraltro è in netto contrasto rispetto alla valutazione della prova scritta) e le modalità illegittime con le quale si è svolta la prova orale (cfr. *infra* i relativi motivi di ricorso) cioè con l'intento dichiarato di evitare e contrastare quella che il presidente VERRUCCI apostrofa come **"Nei fatti non è un concorso ma una sanatoria"** (nonostante si trattasse di un concorso non riservato perché aperto a tutti), che **tale "sistema di reclutamento" non garantirebbe la "qualità"** della classe docente i quali scelgono questa professione nell'ottica del **"posto fisso e dell'assenza di valutazione"**, **"come ripiego in mancanza di altro"** e che **la funzione docente sarebbe "un ammortizzatore sociale e riserva di voti e di tessere sindacali"** tanto che nelle segreterie troveremmo *"personale inadeguato"*.



Gianluca Verrucci • 3° e oltre
PhD. in Philosophy / Dirigente scolastico (School Head)

1 anno ...

Nei fatti non è un concorso ma una sanatoria. La qualità della scuola si deve costruire su basi radicalmente differenti. Purtroppo questo tipo di reclutamento, ormai in voga da anni, mostrerà i suoi effetti negativi per decenni.



Gianluca Verrucci • 3° e oltre
PhD. in Philosophy / Dirigente scolastico (School Head)

1 anno ...

Concordo con le valutazioni espresse nell'articolo. Per cominciare a cambiare la cultura della "formazione della persona" occorre modificare radicalmente il reclutamento dei docenti. È abbastanza naturale che i docenti ripropongano in classe quanto appreso all'università se il sistema non chiede loro niente di diverso. Peraltro gli stessi potrebbero non aver mai lavorato al di fuori della scuola e non avere pertanto alcuna nozione della cultura del lavoro che dovrebbero insegnare. Poi, lato famiglie, c'è il mito del titolo di studio (il diploma!), che ostacola percorsi formativi alternativi come l'apprendistato, in realtà immaginato proprio per raggiungere l'obiettivo del titolo. Insomma, c'è molto lavoro da fare, a cominciare dal decisore politico che deve finalmente creare le condizioni per l'avvio di una nuova fase.



Gianluca Verrucci • 3° e oltre
PhD. in Philosophy / Dirigente scolastico (School Head)

1 anno ...

L'Italia è tra i paesi con più giorni di scuola all'anno (200, che diventano 205 in molte Regioni, in Germania 180, Francia 170, vado a memoria). Credo che il punto sia la qualità. Il sistema di reclutamento dei docenti non la garantisce, e poi, nessuna valutazione del loro operato e soldi a pioggia per tutti senza differenziazione e valorizzazione. Dobbiamo aprire la "questione docente": cosa chiediamo loro, per quale finalità, che tipo di insegnamento e apprendimento vogliamo per i nostri figli. Purtroppo non conviene "politicamente" aprire un fronte di questa portata (in ballo c'è un milione di voti). Né conviene ai sindacati, per i quali una "rottura del

fronte unitario" si determinerebbe in seguito alla previsione di una valutazione del corpo docente, quindi di una differenziazione di carriera (penso al middle management) e di trattamento economico, comportando una sicura riduzione dell'affiliazione (in soldoni, del numero di tessere). Infatti, chi tra i docenti più esperti e meglio remunerati poi si riconoscerebbe in ccnl di comparto che premiano il "meno possibile", o in una difesa a spada tratta degli "impresentabili" soltanto perché appartenenti alla categoria? Cambiare è necessario, ma chi può agire questo cambiamento?



Gianluca Verrucci • 3° e oltre
PhD. in Philosophy / Dirigente scolastico (School Head)

1 anno ...

Sono d'accordo. Se si chiudessero tutte le scuole il sabato (come peraltro avviene nella maggior parte dei paesi europei), invece di lasciare la decisione ad una autonomia scolastica che in quest'ambito ha generato frammentazione e confusione, si recupererebbero 33 giorni da spalmare durante l'estate o almeno utili a ridisegnare in maniera più sapiente le pause didattiche durante l'anno. 205 giorni di scuola (Emilia-Romagna) sono tanti, considerato che Francia e Germania ne hanno una ventina in meno, e che soprattutto non hanno il lungo periodo senza interruzioni da gennaio fino ad aprile (Pasqua). Il calendario va ripensato anche nell'ottica di un nuovo ruolo docente, non soltanto parcheggiatore, ma professionista impegnato che ha diritto a recuperare le energie ma anche a più momenti di pausa didattica per fare il punto sul lavoro svolto.



Gianluca Verrucci • 3° e oltre
PhD. in Philosophy / Dirigente scolastico (School Head)

1 anno ...

Condivido assolutamente! Dare leve ai dirigenti per selezionare e incentivare davvero, ma anche uscire dalla logica "impiegatizia" del posto fisso e dell'assenza di valutazione. Non possiamo più permetterci docenti che scelgono la professione come ripiego "in mancanza di altro". Ma se li selezioniamo davvero, allora la retribuzione e gli incentivi devono essere adeguati.



Gianluca Verrucci • 3° e oltre
PhD. in Philosophy / Dirigente scolastico (School Head)

1 anno ...

Concordo. Il punto concernente il personale è cruciale. Da Dirigente scolastico devo osservare che nelle segreterie delle scuole il personale non è in grado di gestire gare (studio della normativa sugli appalti, preparazione bozze di atti di gara, controlli nei tempi prescritti... sono un miraggio ormai). La mia scuola ha ricevuto 600 mila euro per i progetti

PNRR, non pochi se si considera che ci sono 8 mila scuole in Italia. Purtroppo, come tanti altri settori della PA, anche la scuola è stata considerata ammortizzatore sociale e riserva di voti e tessere sindacali invece che un centro propulsore di lavoro qualificato e decent work. Il PNRR fa finalmente emergere quanto rimasto sotto traccia per anni. Il punto è che non vi sembra essere consapevolezza che il cambiamento non è più rimandabile.



Gianluca Verrucci • 3° e oltre
PhD. in Philosophy / Dirigente scolastico (School Head)

1 anno ...

Grazie per la riflessione, che condivido assolutamente. Quanto sia rischioso anteporre l'efficienza all'efficacia lo dimostra la scuola. Con 1/3 dei dipendenti dell'intera PA, nella scuola si è abbandonata la pratica del concorso per il personale amministrativo a favore di clausole contrattuali di mobilità verticale tra aree, che non prevedono alcun tipo di selezione delle competenze. Con il risultato che ci troviamo negli uffici personale

inadeguato, privo di formazione e proveniente da profili diversi, gli stessi uffici che dovrebbero gestire i fondi PNRR (la mia scuola, 1000 studenti, ha ricevuto circa 600mila euro di finanziamento). E tutto ricade sul Dirigente e il suo Staff.

*** **

ILLEGITTIMA FORMULAZIONE DI UN UNICO QUESITO DISCIPLINARE ALLA PROVA ORALE

V) VIOLAZIONE DI LEGGE: art. 97 Cost.; ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DE: gli artt. 7-8-9-10 D.M. n. 205/2023; gli artt. 7-8 D.D.G. n. 2575/2023; il “quadro di riferimento della prova orale” richiamato nel D.M. n. 205/2023 e nel D.D.G. n. 2575/2023; ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ, CARENZA DI ISTRUTTORIA, SVIAMENTO, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO

1) Va premesso:

- come la prova orale sia l'unica prova concorsuale in cui si verificano le conoscenze e le competenze del candidato sulla disciplina della specifica classe di concorso per la quale partecipa poiché la prova scritta -valida per tutte le classi di concorso e le

tipologie di posto- era predisposta su cinquanta quesiti a risposta multipla (di cui quaranta in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico, cinque sulla conoscenza della lingua inglese, cinque sulle competenze digitali) come prevede l'art. 6 - I e III co. D.D.G. n. 2575/2023 (doc. 22);

- come la classe di concorso A015-Discipline sanitarie risulti formata dall'accorpamento -operato dal D.P.R. n. 19/2016- delle ex classi di concorso 2/A "*Anatomia, fisiopatologia oculare e laboratorio di misure oftalmiche*" e 40/A "*Igiene, anatomia, fisiologia, patologia generale e dell'apparato masticatorio*";

- tale poliedricità fa sì che la classe di concorso consenta l'insegnamento di discipline diverse fra loro (D.P.R. n. 19/2016, in S.O. alla G.U. n. 43 del 22/02/2016, serie generale, tab. A, pag. 13): fra cui "*Igiene, Anatomia, Fisiologia, Patologia*" (ist. tec. tecnologico), "*Gnatologia*" (ist. prof. arti ausiliarie odontotecnico), "*fisiopatologia oculare*" (ist. prof. arti ausiliarie ottico), "*Igiene e cultura medico-sanitaria*" (ist. prof. servizi socio-sanitari);

- l'allegato "A" ("*programmi concorsuali scuola secondaria*") al D.M. n. 205/2023 (doc. 21), infine, prevede proprio la suddivisione delle suddette discipline nei seguenti "*nuclei tematici disciplinari*" fra "*Igiene, Anatomia, Fisiologia, Patologia*", "*Orientamento Arti Ausiliari delle professioni sanitarie*" poi ulteriormente suddiviso fra "*Ottico*" e "*Odontotecnico*".

2) In tale contesto, molto opportunamente, il bando concorsuale prevedeva la somministrazione non di un unico quesito disciplinare (come avvenuto in realtà) bensì "*i quesiti da porre ai singoli candidati, nella misura del triplo dei candidati da esaminare; tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte all'inizio della prova*" (art. 7-V co. D.D.G. n. 2575/2023 – doc. 22 e art. 12 D.P.R. n. 487/1994).

2.1) Nei medesimi termini è anche il "*quadro di riferimento della prova orale*", predisposto dal Ministero (in <https://www.mim.gov.it/web/guest/quadri-di-riferimento-per-la-valutazione-della-prova-orale5> - doc. 23), il quale prescrive la griglia da adottare per la valutazione della prova e nel quale si ribadisce che "*In base al D.M. la*

prova orale prevede: un colloquio su domande disciplinari (al plurale e non al singolare! - n.d.r.-) *estratte all'inizio della prova*” e che la prova è strutturata nell’ *“accertamento delle conoscenze e delle competenze sulla disciplina della classe di concorso”*.

3) Oltre ad essere previsto dal bando concorsuale (dove i quesiti sono sempre declinati al plurale), è comunque illogico ed irragionevole formulare un unico quesito disciplinare in tutta la procedura concorsuale che deve individuare dei docenti su posto comune che vadano ad insegnare discipline sanitarie!

4) Se così non fosse l’ *“accertamento delle conoscenze e delle competenze sulla disciplina della classe di concorso”* sarebbe maggiormente incentrato ed intenso addirittura su discipline complementari a quella propria che si andrebbe ad insegnare: basti pensare al contenuto della prova scritta (quaranta quesiti in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico, cinque sulla conoscenza della lingua inglese, cinque sulle competenze digitali così come prevede l’art. 6 - I e III co. D.D.G. n. 2575/2023 – doc. 22) ed uno solo (peraltro lasciato al caso ed alla sorte) per quanto riguarda la disciplina propria oggetto di futuro insegnamento.

5) Appare evidente che la somministrazione di un solo quesito disciplinare in tutta la procedura concorsuale non individua il candidato migliore, ma attribuisce alla lotteria sull’ estrazione dell’ unico quesito disciplinare il candidato più fortunato e questo è ulteriormente confermato dall’ enorme divario (quantomeno per la ricorrente) tra la valutazione della prova scritta (80/100) e quella della prova orale (44/100).

*** **

**MANCATA ESTRAZIONE A SORTE e PREDETERMINAZIONE
DEL QUESITO IN LINGUA INGLESE (per tutti i candidati)**

VI) VIOLAZIONE DI LEGGE: artt. 12 D.P.R. n. 487/1994 e 97 Cost.; ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ, CARENZA DI ISTRUTTORIA, SVIAMENTO e per VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TERZIETÀ ED IMPARZIALITÀ

1) Emerge dai verbali consegnati all’ esito dell’ accesso la sistematica violazione (non solo per la ricorrente, ma per tutti i candidati) della regola del sorteggio dei quesiti

finalizzati all'accertamento della capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER) ed anche della loro predeterminazione prima del sostenimento della prova orale (si vedano i verbali sub docc. 1-6-7).

2) Un tanto comporta la violazione dell'art. 12 D.P.R. n. 487/1994, per come richiamato dall'art. 22 D.M. n. 205/2023 e dall'art. 17 D.D.G. n. 2575/2023, norma comunque da applicarsi perché gerarchicamente sovraordinata a mente della quale le commissioni esaminatrici *“immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte”*.

3) In tale contesto, peraltro, suscita notevoli perplessità la valutazione dell'accertamento della capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del QCER, espressa in soli 8/10, che contrasta con il conseguimento all'estero della laurea di primo livello da parte della ricorrente -per l'appunto- in lingua inglese (doc. 59 – pag. 1, paragrafo 2.4).

*** **

MANCATO SVOLGIMENTO DELLE PROVE ORALI “in un’aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione”

VII) VIOLAZIONE DI LEGGE: artt. 7 D.P.R. n. 487/1994 e 97 Cost.; ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ, CARENZA DI ISTRUTTORIA, SVIAMENTO e per VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TERZIETÀ ED IMPARZIALITÀ

1) L'art. 7 – III co. D.P.R. n. 487/1994, per come anche richiamato dall'art. 22 D.M. n. 205/2023 e dall'art. 17 D.D.G. n. 2575/2023 (e norma comunque da applicarsi perché gerarchicamente sovraordinata), prevede che *“Le prove orali si svolgono in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione e, in caso di impossibilità a procedere in tal senso, lo svolgimento della prova può avvenire in videoconferenza, purché sia garantita comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino l'identificazione dei partecipanti, la regolarità e integrità*

della prova, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali e, in ogni caso, la pubblicità della prova attraverso modalità digitali”.


2) La ricorrente si duole della violazione di tale norma poiché non ha potuto assistere alle prove orali del 22-23/05/2025 poiché queste ultime si sono svolte in un’aula che non aveva “*capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione*” anzi, per la verità, non aveva alcuna capienza tanto che a malapena entravano il candidato che doveva sostenere la prova ed i membri della commissione giudicatrice; la circostanza può essere pure confermata da terzo estraneo al concorso (Dott. Roberto Antonio Brigante) che si era recato appositamente a Reggio Emilia per assistere alle prove orali nelle giornate del 26-27 marzo 2025 di cui si sollecita la prova testimoniale ex art. 63-III co. c.p.a. nonché l’ispezione dei luoghi ex art. 118 c.p.c. per come richiamato dall’art. 63-II co. c.p.a.

3) A supporto di quanto dedotto si osserva:

- le ridotte ed insufficienti dimensioni dell’aula adibita allo svolgimento delle prove orali, come da planimetria allegata (doc. 45) e come potrà essere testimoniato dalle istanze istruttorie formulate;
- che l’aula dove si sono svolte le prove orali era la terza stanza a sinistra (la ricorrente ricorda che nella prima era situata una fotocopiatrice e la seconda era chiusa) situata al piano terra centrale nel corridoio a destra dell’ingresso (superando e lasciando a destra il bancone dei collaboratori scolastici) -con affaccio a destra sulla corte interna- pressochè di fronte ad un locale di attesa aperto a disposizione dei candidati in procinto di sostenere la prova, ma delimitato da una porta a soffietto;
- i candidati in attesa di sostenere la prova orale, infatti, dovevano attendere il proprio turno al di fuori dell’aula proprio perché era impossibile che all’interno della stessa ci fosse anche un solo uditor poiché materialmente non era possibile far entrare anche una sola persona in quanto la stanza così individuata recava un lungo tavolo sistemato

longitudinalmente al centro della stanza ed accanto alla porta di ingresso una lavagna interattiva rivolta verso le finestre ed il tavolo centrale.

Di seguito si riporta la planimetria rinvenuta sul sito della scuola (in <https://www.zanelli.edu.it/index.php/istituto/sicurezza/norme-e-modulistica-sicurezza> – doc. 45) in cui si ritiene di aver individuato i luoghi e salva migliore identificazione in sede di richiesta ispezione dei luoghi ex art. 118 c.p.c. anche all’esito dell’istanza di accesso all’I.I.S. Zanelli di Reggio Emilia dd. 25/06/2025 (doc. 47):



4) Un tanto comporta la illegittimità dell’intera procedura concorsuale poiché (T.A.R. Lazio-Roma, sez. II, 24/05/2017, n. 6171) “*Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento tra i candidati di una selezione pubblica (sintetizzato peraltro nell’art. 12 del D.P.R 9 maggio 1994, n. 487 costituente disposizione di portata generale per l’espletamento dei concorsi pubblici) occorre che durante le prove orali sia assicurato il libero ingresso al locale, ove esse si tengono, a chiunque voglia assistervi e, quindi, non soltanto a terzi estranei, ma anche e soprattutto ai candidati, sia che abbiano già sostenuto il colloquio, sia che non vi siano stati ancora sottoposti, atteso che ciascun candidato è titolare di un interesse qualificato a presenziare alle prove degli altri candidati, al fine di verificare di persona il corretto operare della commissione (cfr., tra*

le molte, Cons. Stato, Sez. V, 27 marzo 2015 n. 1626, nonché T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Sez. I, 7 dicembre 2016 n. 543 e T.A.R. Toscana, Sez. I, 5 maggio 2016 n. 805) ”.

*** **

MANCATA PUBBLICITA' DELL'ESATTO CALENDARIO DELLE PROVE ORALI CONCORSUALI, DELLA MANCATA PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO DEI CANDIDATI ESAMINATI CON L'INDICAZIONE DEI PUNTEGGI CONSEGUITI

VIII) VIOLAZIONE DI LEGGE: artt. 7 D.P.R. n. 487/1994, D.P.R. n. 82/2023 e 97 Cost.; ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DE: l'art. 7 D.D.G. n. 2575/2023; ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ, CARENZA DI ISTRUTTORIA, SVIAMENTO e per VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TERZIETÀ ED IMPARZIALITÀ

1) L'art. 7 – VI co. D.D.G. n. 2575/2023 (doc. 22) prevede che *“Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei punteggi conseguiti da ciascun candidato che ne riceve immediata comunicazione attraverso il Portale Unico del reclutamento. L'USR che gestisce la procedura ne dà avviso sul proprio sito”*.

2) Specularmente l'art. 7-V co. D.P.R. n. 487/1994, anche per l'effetto del richiamo di cui all'art. 17 D.D.G. n. 2575/2023 (e norma comunque da applicarsi perché gerarchicamente sovraordinata), prevede che *“Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati ai sensi del comma 3, con l'indicazione dei punteggi conseguiti da ciascun candidato che ne riceve immediata comunicazione con le modalità di cui all'articolo 4, comma 6. L'elenco viene pubblicato contestualmente sul sito dell'amministrazione che ha bandito il concorso”*.

3) A tacer del fatto che la ricorrente ha appreso l'esito della propria prova orale solo il 29/05/2025 (doc. 54) dopo aver compulsato (inutilmente) il presidente Dott. VERRUCCI (doc. 52) e la funzionaria MORELLI dell'USP di Reggio Emilia (alla faccia dell'immediatezza!), doc. 53, quest'ultima si duole della mancata formazione e pubblicazione giornaliera sul sito dell'USR e su quello INPA (www.inpa.it) -per ciascuna

seduta d'esame concorsuale- dell' "*elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei punteggi conseguiti*" nonché della mancata pubblicazione sul sito dell'USR e dell'INPA del diario delle prove orali concorsuali (con l'indicazione dei giorni e degli orari).

4) Il fatto che sia pacifica la loro non pubblicazione sul sito dell'USR Emilia – Romagna risulta espressamente dal parziale riscontro di quest'ultimo all'istanza di accesso della ricorrente (doc. 34-pag. 3) con evidente *vulnus* di trasparenza ed imparzialità sull'operato della commissione mentre per INPA si richiama il doc. 60.

5) Tale cogente prescrizione normativa è stata quindi completamente disattesa dalla commissione e dall'USR, pregiudicando il diritto della ricorrente (candidata concorsuale) di rendersi conto dell'operato della commissione potendo confrontare il proprio esito con quello degli altri candidati che hanno partecipato alla medesima sessione di prove orali, come sempre accaduto nelle prove concorsuali precedenti.

6) L'incomprensibilità di tale operato dell'Amministrazione scolastica risulta ancora più evidente se si pensa che il D.P.R. n. 82/2023 è stato pienamente applicato per quanto riguarda la comunicazione individuale ai candidati tramite il portale inPa mentre viene sistematicamente disattesa la pubblicazione dell'elenco dei partecipanti a ciascuna sessione di prova orale con relativa valutazione come prescritto dallo stesso D.P.R.

7) Si ricorda che, fermo restando la discrezionalità tecnica delle commissioni nella formulazione dei giudizi e nell'attribuzione dei voti (sindacabile però entro certi limiti dal G.A.), tale potere discrezionale trova un limite nel rispetto delle norme che regolano l'accesso al pubblico impiego e nel controllo pubblico dell'operato delle commissioni che ovviamente è penalizzato, se non impedito, da un simile operato. Né tanto meno si può pensare che l'unica forma a tutela dei partecipanti ai concorsi pubblici possa essere il diritto di accesso alla documentazione concorsuale e l'accesso civico visto quanto espressamente previsto dal citato D.P.R. n. 82/2023 sulla pubblicazione giornaliera degli esiti delle prove orali.

**INCONFERENZA E COMUNQUE ERRONEITÀ DELLA TRACCIA
ESTRATTA DALLA RICORRENTE e
MANCANZA DEI REQUISITI PROFESSIONALI DEI COMMISSARI PER
VALUTARE L'USO DIDATTICO DELLE TECNOLOGIE E DEI DISPOSITIVI
ELETTRONICI MULTIMEDIALI**

IX) VIOLAZIONE DI LEGGE: artt. 7 D.P.R. n. 487/1994 e 97 Cost.; ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DE: art. 7 D.D.G. n. 2575/2023, D.M. n. 205/2023 (compreso l'allegato "A"); ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ, CARENZA DI ISTRUTTORIA, SVIAMENTO e per VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TERZIETÀ ED IMPARZIALITÀ

1) L'art. 7-II co. D.D.G. n. 2575/2023 prevede che nella prova orale si svolga *“un test didattico specifico, consistente in una lezione simulata”*, *“secondo quanto previsto dall'Allegato A al Decreto ministeriale”*, finalizzato ad accertare *“le competenze didattiche generali, nonché la relativa capacità di progettazione didattica efficace - anche con riferimento all'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti”*.

2) La traccia estratta dalla ricorrente è la seguente:

Il Candidato progetti una attività didattica che espliciti le scelte contenutistiche, le articolazioni e le scansioni modulari, gli obiettivi didattici, le proposte metodologiche e i criteri valutativi. L'attività dovrà vertere sul seguente argomento:

COMORBILITA' NELL'ANZIANO

La prova dovrà essere corredata da una premessa che renda evidenti i criteri seguiti per la sua elaborazione, i mezzi impiegati e i risultati attesi. Il candidato dovrà altresì indicare le modalità e gli strumenti di valutazione.

Il contesto scolastico è così definito:

- Classe: 5
- Tipologia istituto/indirizzo: ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE

3) Si osserva come tale traccia (“*comorbilità nell’anziano*”) non sia riportata nè nell’allegato A al D.M. n. 205/2023 (doc. 21), ma nemmeno nel programma disciplinare della classe 5 dell’Istituto Professionale Servizi Sanità e Assistenza Sociale tanto che non trova riscontro nei libri di testo adottati e nemmeno dai documenti del 15 maggio pubblicati dalle scuole di titolarità sia dei nominati commissari che del presidente della commissione ove è indicato il programma svolto nella classe 5 (doc. 61).

4) Si osserva come non siano state ostese le slides che la ricorrente aveva predisposto né risultino allegate al verbale della commissione giudicatrice e nemmeno ivi richiamate per giustificare il giudizio di cui al punto 1 della griglia di valutazione (doc. 2).

5) Si deduce l’infondatezza delle asserite “*inesattezze lessicali e/o sintattiche*”, che la ricorrente riconduce alla stereotipata avversione della Commissione verso la propria origine straniera, ma che risulta smentita dal conseguimento del CELI4 – livello C1 di lingua italiana presso l’Università per Stranieri di Perugia con votazione “A” (corrispondente ad “ottimo” sin dal 2019)-docc. 39 e 38, dal conseguimento della laurea presso l’Università di Trieste (doc. 41), di due master di primo livello (60 CFU) con il massimo dei voti (docc. 43-44), dal conseguimento della specializzazione sul sostegno (IX ciclo) con il massimo dei voti (media esami 29,5/30)-doc. 40, dal conseguimento di CFU in corsi universitari singoli con media esami 28,5/30 (doc. 42) ; tutte competenze rientranti fra le discipline concorsuali.

*** **

VIOLAZIONE DEL DISPOSTO DURATA DELLA PROVA POICHÉ LA DURATA DELLA LEZIONE SIMULATA È STATA SUPERIORE ALLA METÀ DELL’EFFETTIVA DURATA DELLA PROVA ORALE

X) VIOLAZIONE DI LEGGE: artt. 7 D.P.R. n. 487/1994 e 97 Cost.; ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DE: art. 7 D.D.G. n. 2575/2023, D.M. n. 205/2023; ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ, CARENZA DI ISTRUTTORIA, SVIAMENTO e per VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TERZIETÀ ED IMPARZIALITÀ

1) L'art. 7-IV co. D.D.G. n. 2575/2023 (doc. 22) prescrive che *“La durata della lezione simulata di cui ai commi precedenti non può essere superiore alla metà dell'effettiva durata della prova orale”*.

2) Ebbene, la ricorrente deduce la violazione di tale prescrizione non solo per sé stessa, ma per tutti i ricorrenti.

3) La stessa commissione, nella traccia della lezione simulata, ha stimato la durata della stessa in 15 minuti circa (doc. 4):

Il candidato avrà a disposizione un computer e sistema di videoproiezione/digital board per la presentazione e lo svolgimento della lezione simulata. Il candidato dovrà illustrare il progetto dell'attività didattica che ha ideato **in un tempo adeguato, 15 minuti circa; è importante non eccedere col numero delle slides** (10 è un numero adeguato) e concentrarsi sul focus della traccia soprattutto nell'esposizione. È inoltre, opportuno un **salvataggio in pdf** del file della presentazione per evitare di avere problemi con la migrazione del file stesso da un pc all'altro. È sufficiente portare una **pen drive**. Nel corso della lezione simulata la commissione può interloquire con il candidato per approfondire i diversi aspetti della progettazione, con riferimento alla preparazione teorica in ambito normativo, ai fondamenti concettuali delle scelte pedagogico-didattiche e contenutistiche.

4) Nel verbale della commissione n. 50 del 23/05/2025 (doc. 1) si legge testualmente:

Alle ore 14.50 si presenta per la prova orale la candidata Somogyi Zsuzsanna opportunamente identificata con CI CA18282TY Comune di Monfalcone (GO) che aveva estratto la traccia n. 384 ed estrae la domanda n. 12 dell'argomento da trattare. La domanda di inglese è: *comments on a photo that shows a pizza boy and a delivery boy; ordering food on the internet; part time jobs; regular jobs.*

Al termine della prova, la commissione delibera la valutazione, compilando la relativa griglia.

Alle ore 15.20 non si presenta per la prova orale la candidata [REDACTED] alla quale era stata inviata la traccia n. 398.

5) E' quindi incontestato ed incontestabile che dai **ventinove** minuti (dalle ore 14.50 alle ore 15.19) di durata delle operazioni concorsuali della ricorrente, tenuto conto della **durata di circa 15 minuti** per lo svolgimento della lezione simulata ed interazione con la commissione per come precisato dalla commissione nella traccia sono **residuati 14 minuti** non solo per lo svolgimento delle ulteriori fasi della prova orale (discussione dell'unico quesito disciplinare e colloquio in lingua inglese), ma anche per le fasi propedeutiche e successive della suddetta prove orale (fra cui i saluti alla commissione, l'identificazione della candidata SOMOGYI e sua sottoscrizione del

foglio presenza, la predisposizione strumentazione tecnica per la lezione multimediale, il sorteggio del quesito disciplinare, la verbalizzazione del sorteggio, la sottoscrizione del quesito da parte della candidata SOMOGYI e del presidente della commissione, la consegna, verbalizzazione e sottoscrizione dell'invito a presentare i titoli valutabili, i saluti alla commissione, la deliberazione da parte della commissione della valutazione della prova orale con compilazione della relativa griglia).

6) Appare chiaro che, avendo come riferimento il lasso temporale verbalizzato di 29 minuti (dalle ore 14.50 alle ore 15.19) e quello di “circa 15 minuti” per lo svolgimento della lezione simulata per come indicato dalla Commissione, è stato violato l'art. 7-IV co. D.D.G. n. 2575/2023 il quale prescrive che “La durata della lezione simulata di cui ai commi precedenti non può essere superiore alla metà dell'effettiva durata della prova orale”.

*** **

VIOLAZIONE DEL DISPOSTO DURATA DELLA PROVA POICHÉ LA DURATA DELLA LEZIONE SIMULATA È STATA SUPERIORE ALLA METÀ DELL'EFFETTIVA DURATA DELLA PROVA ORALE

XI) VIOLAZIONE DI LEGGE: artt. 7 D.P.R. n. 487/1994 e 97 Cost.; ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DE: art. 7 D.D.G. n. 2575/2023, D.M. n. 205/2023; ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ, CARENZA DI ISTRUTTORIA, SVIAMENTO e per VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TERZIETÀ ED IMPARZIALITÀ

1) Ci si ricollega al motivo che precede, in relazione ai 14 minuti durante i quali si è svolto un po' di tutto ⁽²⁾, fra cui anche la parte di prova orale sull'unico quesito disciplinare.

⁽²⁾ non solo per lo svolgimento delle ulteriori fasi della prova orale (discussione dell'unico quesito disciplinare e colloquio in lingua inglese) ma anche per le fasi propedeutiche e successive della suddetta prove orale (fra cui i saluti alla commissione, l'identificazione della candidata SOMOGYI e sua sottoscrizione del foglio presenza, la predisposizione strumentazione tecnica per la lezione multimediale, il sorteggio del quesito disciplinare, la verbalizzazione del sorteggio, la sottoscrizione del quesito da parte della candidata SOMOGYI e del presidente della commissione, la consegna, verbalizzazione e sottoscrizione dell'invito a presentare i titoli valutabili, i saluti alla commissione, la

2) Ebbene, sul punto, da una semplice verifica del rapporto tra 14 minuti e tutta l'attività svolta in tale lasso di tempo, alla ricorrente candidata non è stato nemmeno concesso del tempo per riflettere sull'unico quesito disciplinare estratto e ciò conferma -ancora una volta- il peso delle opinioni personali negative che il presidente della commissione ha esternato sul sito www.linkedin.com a proposito del presente concorso, dei docenti e del personale ATA in genere (doc. 50), oggetto di apposito specifico motivo di ricorso.

*** **

ISTANZA EX ART. 41 COMMA 4 C.P.A.

Il presente ricorso è stato notificato ad almeno un soggetto che è risultato vincitore per la classe di concorso A015 nella regione Friuli-Venezia Giulia.

Ai sensi dell'art. 41-IV co. c.p.a., essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle parti da chiamare in giudizio, tenuto anche conto che non esiste nemmeno un elenco completo di coloro che hanno superato tutte le prova concorsuali risultando idonei, si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo ai soli controinteressati (essendo le Amministrazioni già ritualmente intimate) mediante pubblici proclami con modalità telematiche sul sito internet dell'Amministrazione resistente Ministero dell'Istruzione e del Merito, fatta salva altra statuizione secondo giustizia.

*** **

CONCLUSIONI

Per tutti questi motivi, la ricorrente SOMOGYI Zsuzsanna, *ut supra* rappresentata e difesa, con ogni più ampia riserva fra cui quella di proporre istanza cautelare, motivi aggiunti (con nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte ovvero domande nuove), anche indipendentemente all'esito del deposito in giudizio da parte

deliberazione da parte della commissione della valutazione della prova orale con compilazione della relativa griglia).

dell'amministrazione degli atti del procedimento richiesti, e di risarcimento dei danni in separato giudizio,

R I C O R R E

affinché l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sede di Roma voglia -ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, previa ogni opportuna e/o necessaria declaratoria, nelle parti di interesse e nei limiti dell'utilità per parte ricorrente-:

NEL MERITO

in via principale

- **accogliere** il ricorso e, per l'effetto, annullare -per quanto di interesse e nei limiti dell'utilità per la ricorrente- i provvedimenti impugnati e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità dell'intera procedura concorsuale, il suo travolgimento e la sua integrale rinnovazione poiché i motivi di ricorso hanno inciso non solo sull'esito della prova orale della ricorrente, ma anche sull'esito complessivo del concorso;

in via subordinata

- **accogliere** il ricorso e, per l'effetto, annullare -per quanto di interesse e nei limiti dell'utilità per la ricorrente- i provvedimenti impugnati e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità della prova orale della ricorrente, il suo travolgimento e la sua integrale rinnovazione;

in ogni caso

- **disporre** la rifusione del compenso, degli esborsi e delle spese di lite (comprese spese forfetarie ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura del 15%), oltre C.P., IVA e contributo unificato;

in via istruttoria

A) ordinare alle Amministrazioni scolastiche resistenti l'esibizione in giudizio di tutti gli atti e documenti inerenti la procedura concorsuale per cui è causa;

B) disporre prova testimoniale ex art. 63-III co. c.p.a., preferibilmente con sopralluogo, sulle seguenti circostanze:

1) Vero che lei si è recato in Reggio Emilia, presso l'I.I.S. Zanelli, per assistere alle prove orali del concorso ordinario a cattedre di cui al D.D.G. n. 2575/2023 nel pomeriggio delle giornate del 26 e 27 marzo 2025?

2) Vero che le prove orali del concorso ordinario a cattedre di cui al D.D.G. n. 2575/2023 nel pomeriggio delle giornate del 26 e 27 marzo 2025 in Reggio Emilia, presso l'I.I.S. Zanelli, si sono svolte nella terza stanza a sinistra situata al piano terra centrale nel corridoio a destra dell'ingresso (superando e lasciando a destra il bancone dei collaboratori scolastici) -con affaccio a destra sulla corte interna- pressochè di fronte ad un locale di attesa aperto a disposizione dei candidati in procinto di sostenere la prova, ma delimitato da una porta a soffietto?

3) Vero che era impossibile assistere alle prove orali del concorso ordinario a cattedre di cui al D.D.G. n. 2575/2023 nel pomeriggio delle giornate del 26 e 27 marzo 2025 in Reggio Emilia, presso l'I.I.S. Zanelli, all'interno della stanza dove si stava svolgendo per mancanza di sedie e di spazio?

Si indica quale teste il Dott. Roberto Antonio Brigante da Monfalcone, nonché tutti i candidati che hanno sostenuto la prova orale e proceduto all'estrazione della traccia della lezione simulata nelle date del 26-27 marzo 2025, 22-23 maggio 2025 che non siano stati candidati concorrenti per la regione Friuli-Venezia Giulia o di altre regioni per le quali vi siano contenziosi in atto al momento dell'assunzione della testimonianza e da identificarsi sulla base dei verbali della commissione giudicatrice ove sono riportate le relative generalità.

C) **disporre** l'ispezione dei luoghi ex art. 118 c.p.c., per come richiamato dall'art. 63-II co. c.p.a., oppure C.T.U. affinché si accerti se la stanza dove si sono svolte le prove orali si siano svolte *“in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione”* (come prevede l'art. 7 – III co. D.P.R. n. 487/1994, per come anche richiamato dall'art. 22 D.M. n. 205/2023 e dall'art. 17 D.D.G. n. 2575/2023) previa acquisizione di copia di tutti i verbali e gli atti relativi all'individuazione ed alla messa a disposizione della commissione esaminatrice dei locali per lo svolgimento delle prove orali del concorso in oggetto e riconsegna degli stessi (ivi

compresi quelli descritti nel ricorso), planimetria dei detti locali (ivi compresi quelli descritti nel ricorso), documentazione attestante il numero massimo di persone che possono occupare contemporaneamente i detti locali (ivi compresi quelli descritti nel ricorso) anche ai sensi della normativa vigente (a titolo esemplificativo e non esaustivo prevenzione antincendi, emergenze in genere, ecc.).

* * * * *

Ai sensi dell'art. 13 - co. VI/bis – lett. a) del D.P.R. n. 115/02 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'applicazione del contributo unificato, si dichiara che il presente giudizio è di valore indeterminato e concerne rapporto di pubblico impiego – contributo unificato ridotto al 50% (artt. 13/co. 3 e 6-bis lett. b D.P.R. n. 115/2002) e quindi Euro 325,00.

Si dimettono i documenti come da seguente indice:

- 1.** verbali nn. 49 dd. 22/05/2025 e 50 dd. 23/05/2025 della commissione giudicatrice USR Emilia-Romagna A015 (discipline sanitarie) concorso ordinario D.D.G. n. 2575/2023;
- 2.** griglia di valutazione prova orale SOMOGYI Zsuzsanna dd. 23/05/2025;
- 3.** quesito disciplinare estratto n. 12 SOMOGYI Zsuzsanna dd. 23/05/2025;
- 4.** traccia n. 384 lezione simulata SOMOGYI Zsuzsanna dd. 22/05/2025;
- 5.** graduatoria di merito regionale definitiva per il Friuli-Venezia Giulia, approvata in data 01/07/2025, con il decreto n. 592/2025, a firma del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia - Romagna per la classe di concorso A015 (discipline sanitarie);
- 6.** verbale n. 28 dd. 15/04/2025 della commissione giudicatrice USR Emilia-Romagna A015 (discipline sanitarie) concorso ordinario D.D.G. n. 2575/2023;
- 7.** verbale n. 29 dd. 16/04/2025 della commissione giudicatrice USR Emilia-Romagna A015 (discipline sanitarie) concorso ordinario D.D.G. n. 2575/2023;
- 8.** decreto n. 1239/2024 dd. 06/11/2024, a firma del Direttore Generale dell'U.S.R. Emilia-Romagna, avente ad oggetto la costituzione della Commissione giudicatrice per la classe di concorso A015 (discipline sanitarie);
- 9.** decreto n. 1330/2024 dd. 29/11/2024, a firma del Direttore Generale dell'U.S.R. Emilia-Romagna, avente ad oggetto la modifica e l'integrazione della composizione della Commissione giudicatrice per la classe di concorso A015 (discipline sanitarie);
- 10.** decreto n. 1394/2024 dd. 16/12/2024, a firma del Direttore Generale dell'U.S.R. Emilia-Romagna, avente ad oggetto la modifica e l'integrazione della composizione della Commissione giudicatrice per la classe di concorso A015 (discipline sanitarie);
- 11.** decreto n. 14/2025 dd. 13/01/2025, a firma del Direttore Generale dell'U.S.R. Emilia-Romagna, avente ad oggetto la modifica e l'integrazione della composizione della Commissione giudicatrice per la classe di concorso A015 (discipline sanitarie);
- 12.** decreto n. 168/2025 dd. 27/02/2025, a firma del Direttore Generale dell'U.S.R. Emilia-Romagna, avente ad oggetto la modifica e l'integrazione della composizione della Commissione giudicatrice per la classe di concorso A015 (discipline sanitarie);
- 13.** decreto n. 170/2025 dd. 27/02/2025, a firma del Direttore Generale dell'U.S.R. Emilia-Romagna, avente ad oggetto la modifica e l'integrazione della composizione della Commissione giudicatrice per la classe di concorso A015 (discipline sanitarie);

- 14.** decreto n. 200/2025 dd. 11/03/2025, a firma del Direttore Generale dell'U.S.R. Emilia-Romagna, avente ad oggetto la modifica e l'integrazione della composizione della Commissione giudicatrice per la classe di concorso A015 (discipline sanitarie);
- 15.** decreto n. 313/2025 dd. 10/04/2025, a firma del Direttore Generale dell'U.S.R. Emilia-Romagna, avente ad oggetto la modifica e l'integrazione della composizione della Commissione giudicatrice per la classe di concorso A015 (discipline sanitarie);
- 16.** decreto n. 479/2025 dd. 04/06/2025, a firma del Direttore Generale dell'U.S.R. Emilia-Romagna, avente ad oggetto la modifica e l'integrazione della composizione della Commissione giudicatrice per la classe di concorso A015 (discipline sanitarie);
- 17.** avviso dd. 25/02/2025 prot. n. 7912/2025, a firma del Direttore Generale dell'U.S.R. Emilia-Romagna, avente ad oggetto "avviso calendario prove orali" per la c.d.c. A015 (discipline sanitarie);
- 18.** avviso dd. 27/03/2025 prot. n. 12800/2025, a firma del Direttore Generale dell'U.S.R. Emilia-Romagna, avente ad oggetto "avviso calendario prove orali" per la c.d.c. A015 (discipline sanitarie);
- 19.** avviso dd. 29/04/2025 prot. n. 16800/2025, a firma del Direttore Generale dell'U.S.R. Emilia-Romagna, avente ad oggetto "avviso calendario prove orali" per la c.d.c. A015 (discipline sanitarie);
- 20.** decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, recante "*Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali">>, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75";*
- 21.** tabelle sub "A" e "B" allegate al D.M. n. 205/2023;
- 22.** bando di cui al presente concorso n. 2575 del 06/12/2023, a firma del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, Direzione Generale per il Personale Scolastico, avente ad oggetto "*Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205*";
- 23.** "quadro di riferimento della prova orale", predisposto dal Ministero (in <https://www.mim.gov.it/web/guest/quadri-di-riferimento-per-la-valutazione-della-prova-orale5>);
- 24.** Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del 18 gennaio 2024 n. 90 concernente "*Aggregazione delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Decreto del Direttore generale per il personale scolastico 6 dicembre 2023, n. 2575*", ivi comprese le relative tabelle e gli allegati;
- 25.** avviso di cui alla nota prot. 78978 dd. 22/12/2023 della Direzione Generale Centrale per il personale scolastico;
- 26.** avviso dell'USR Emilia – Romagna prot. n. 35 dd. 02/01/2024;
- 27.** avviso elenco aspiranti commissioni giudicatrici dell'USR Emilia – Romagna prot. n. 4225 dd. 09/02/2024;
- 28.** avviso elenco aspiranti commissioni giudicatrici dell'USR Emilia – Romagna prot. n. 4806 dd. 14/02/2024;
- 29.** schede commissari VERRUCCI, AGUZZOLI, CALVARUSO, SALA, CAPONE, GURRADO inviate con nota USR Emilia-Romagna dd. 24/06/2025 prot. 24392;
- 30.** FAQs Commissari SNADIR in www.snadir.it
- 31.** bando concorso riservato D.D.G. 510/2020;
- 32.** p.e.c. dd. 29/05/2025 da SOMOGYI a USR Emilia-Romagna per istanza di accesso ex legge n. 241/1990;
- 33.** p.e.c. dd. 24/06/2025 da USR Emilia-Romagna a SOMOGYI per riscontro accesso sub doc. 32;
- 34.** nota dd. 24/06/2025 prot. 24392 USR Emilia-Romagna di riscontro accesso;

- 35.** nota USR Emilia-Romagna dd. 13/03/2024 prot. n. 8483 che ha riaperto i termini per la presentazione delle istanze di aspiranti presidenti, commissari, membri aggregati e segretari delle commissioni giudicatrici (e di cui non è mai stato pubblicato l'elenco di coloro che avrebbero fatto domanda);
- 36.** avviso dd. 05/04/2024 prot. n. 11099/2024, a firma del Vice Direttore Generale dell'U.S.R. Emilia-Romagna, con cui veniva comunicata la lettera estratta per l'avvio delle prove orali;
- 37.** avviso dd. 02/04/2024 prot. n. 10767/2024, a firma del Vice Direttore Generale dell'U.S.R. Emilia-Romagna, con cui veniva comunicata la data e il luogo di estrazione della lettera per l'avvio delle prove orali;
- 38.** criteri di valutazione CELI4 (livello C1) Università per Stranieri di Perugia;
- 39.** certificato Università per Stranieri di Perugia-lingua italiana CELI4 (livello C1) SOMOGYI;
- 40.** libretto universitario IX ciclo TFA sostegno SOMOGYI;
- 41.** certificato di laurea Università di Trieste;
- 42.** certificato 24 CFU discipline antropo-psico-pedagogiche Pegaso Università;
- 43.** certificato master primo livello (60 CFU) in "L'autonomia e la didattica delle competenze nel contesto scolastico italiano" - Pegaso Università;
- 44.** certificato master primo livello (60 CFU) in "Cure complementari" - Pegaso Università;
- 45.** planimetria piano terra centrale I.I.S. Zanelli di Reggio Emilia;
- 46.** piano di emergenza I.I.S. Zanelli di Reggio Emilia in (in <https://www.zanelli.edu.it/index.php/istituto/sicurezza/norme-e-modulistica-sicurezza>)
- 47.** p.e.c. dd. 25/06/2025 da SOMOGYI a I.I.S. Zanelli di Reggio Emilia;
- 48.** avvisi pubblicati su www.inpa.it sul concorso D.D.G. 2575/2023-cdc A015;
- 49.** domanda di partecipazione al concorso D.D.G. n. 2575/2023-SOMOGYI Zsuzsanna;
- 50.** profilo personale "linkedin" presidente VERRUCCI in <https://www.linkedin.com/in/gianluca-verrucci-b16983248/recent-activity/comments/>
- 51.** esito prove concorsuali ricorrente da piattaforma concorsi e procedure selettive in <https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/sso/login?goto=http://concorsi.istruzione.it/piattaforma-concorsi-web/>
- 52.** mail dd. 29/05/2025 ore 11.45 da ricorrente a presidente VERRUCCI;
- 53.** mail dd. 28/05/2025 ore 23.49 da ricorrente a funzionaria MORELLI dell'USP Reggio Emilia;
- 54.** mail dd. 29/05/2025 ore 14.36 da funzionaria MORELLI dell'USP Reggio Emilia a ricorrente;
- 55.** p.e.c. dd. 29/05/2025 da SOMOGYI a USR Emilia-Romagna per seconda istanza di accesso ex legge n. 241/1990;
- 56.** protocollazione p.e.c. sub doc. 55 da USR Emilia-Romagna;
- 57.** protocollazione p.e.c. sub doc. 32 da USR Emilia-Romagna;
- 58.** profilo facebook prof. Susanna NERBANO;
- 59.** diplom supplement diplom bakalavra;
- 60.** avvisi concorsuali pubblicati sul sito www.inpa.gov.it in https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=4a8a09f600c64f16a542ff9db942bd5b ;
- 61.** documenti del 15 maggio a.s. 2024/2025 delle scuole titolarità presidente e commissari;
- 62.** modulo "domanda di partecipazione alla commissione in qualità di presidente";
- 63.** modulo "domanda di partecipazione alla commissione in qualità di commissario";
- 64.** avviso dd. 13/03/2024 USR Emilia Romagna in <https://www.istruzioneer.gov.it/2024/03/13/d-d-2575-2023-concorso-personale-docente-scuola-secondaria-commissioni/>
- 65.** decreto n. 11423 dd. 14/07/2025 U.S.R. Friuli-Venezia Giulia;
- 66.** decreto n. 11566 dd. 16/07/2025 U.S.R. Friuli-Venezia Giulia.

*** **


Si indicano i seguenti dati dei difensori:

- Avv. TURCO Aurora del Foro di Gorizia: codice fiscale TRCRA88S62L424M – fax 0481/412883 – p.e.c. aurora.turco@pecavvocatigorizia.eu

- Avv. CAMPANILE Paolo del Foro di Gorizia: codice fiscale CMPPLA74D15F356J
– fax 0481/1902111 – p.e.c. paolo.campanile@pecavvocatigorizia.eu

Monfalcone-Roma, 16 luglio 2025

Avv. Aurora TURCO
(firmato digitalmente)



Turco Aurora
16.07.2025
22:08:49
GMT+02:00